



ISTITUTO  
D'ISTRUZIONE  
SECONDARIA  
SUPERIORE

**PACIOLO-D'ANNUNZIO**

LICEO CLASSICO - LINGUISTICO - SCIENTIFICO  
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO

---

## **ALLEGATO 2 AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO**

# **Regolamento di disciplina**

**I.I.S.S. "PACIOLO-D'ANNUNZIO"**

**PRIS00300G**

**Testo aggiornato sulla base delle disposizioni normative vigenti**

**IN VIGORE DAL 10/03/2026**

Approvato nella seduta del Collegio docenti ordinario del 05/03/2026 con delibera n. 21

Approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 10/03/2026 con delibera n. 64

### **Art. 1 – Fondamento normativo**

Il presente Regolamento disciplina i comportamenti degli studenti, le infrazioni e le relative sanzioni nel rispetto dello Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, nonché delle innovazioni introdotte dalla Legge 1 ottobre 2024, n. 150 e dai relativi regolamenti attuativi D.P.R. 134/2025 e D.P.R. 135/2025.

Esso costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto ed è coerente con il Patto educativo di corresponsabilità.

### **Art. 2 – Finalità della responsabilità disciplinare**

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e sono orientati:

- alla responsabilizzazione dello studente
- alla riparazione del danno
- al rafforzamento del senso civico
- alla tutela della comunità scolastica

La scuola privilegia interventi educativi e riparativi, favorendo il reinserimento dello studente nella comunità.

### **Art. 3 – Principi generali**

L'azione disciplinare si ispira ai principi di:

- legalità
- imparzialità
- proporzionalità
- gradualità
- personalizzazione della sanzione
- contraddittorio
- tutela della dignità della persona

Non sono ammesse sanzioni collettive, salvo accertata responsabilità condivisa. Nessuno studente può essere sanzionato senza essere stato previamente ascoltato.

### **Art. 4 – Ambito di applicazione**

Le disposizioni si applicano ai comportamenti tenuti:

- durante le attività didattiche
- negli ambienti scolastici e nelle pertinenze
- nei viaggi di istruzione
- nelle uscite didattiche
- nei percorsi di Formazione Scuola-Lavoro
- in contesti extrascolastici quando i comportamenti incidano sulla sicurezza, sulla dignità delle persone o sul clima educativo dell'Istituto.

### **Art. 5 – Tipizzazione delle infrazioni**

Costituiscono infrazioni disciplinari i comportamenti che violano i doveri degli studenti o compromettono il regolare funzionamento della vita scolastica.

Si riporta un'illustrazione a carattere esemplificativo:

### **1. Infrazioni lievi**

- disturbo occasionale delle lezioni;
- inosservanza delle disposizioni organizzative;
- uso non autorizzato di dispositivi;
- reiterate negligenze nei doveri scolastici.

### **2. Infrazioni di media gravità**

- reiterazione di comportamenti scorretti;
- offese verbali;
- comportamenti irrispettosi;
- allontanamento non autorizzato;
- uso improprio delle tecnologie.

### **3. Infrazioni gravi**

- atti di bullismo o cyberbullismo;
- minacce o intimidazioni;
- comportamenti discriminatori;
- danneggiamento volontario;
- violazioni della sicurezza.

### **4. Infrazioni gravissime**

- aggressioni fisiche;
- condotte che mettano in pericolo l'incolumità altrui;
- diffusione di materiale lesivo della dignità;
- fatti che possano integrare ipotesi di reato.

*\* Costituiscono infrazioni di particolare gravità i comportamenti di violenza, minaccia, aggressione verbale grave, intimidazione o oltraggio nei confronti del Dirigente scolastico e del personale della scuola, in quanto lesivi della dignità della funzione pubblica esercitata e potenzialmente riconducibili a fattispecie di reato, anche aggravate ai sensi della legge 4 marzo 2024, n. 25 (aspetti richiamati all'art. 15-Bis del Regolamento di Istituto).*

## **Art. 6 – Progressività degli interventi disciplinari**

L'Istituto adotta un sistema disciplinare improntato alla progressività. Il ripetersi di annotazioni disciplinari o comportamenti significativamente scorretti può determinare l'adozione di provvedimenti formali di entità crescente.

La progressione non ha carattere automatico ed è oggetto di valutazione collegiale.

## **Art. 7 – Tipologia delle sanzioni**

Sono previste le seguenti misure:

- richiamo verbale orale;
- richiamo scritto sul Registro elettronico (per motivi quali: lievi questioni comportamentali; mancato svolgimento dei compiti; mancanza dei materiali scolastici)<sup>1</sup>;

---

<sup>1</sup> Al fine di garantire chiarezza e uniformità nelle modalità operative, i docenti sono tenuti a utilizzare esclusivamente la funzione "Richiami" del Registro elettronico, evitando il ricorso alla funzione "Annotazioni" per le motivazioni rappresentate.

- nota disciplinare scritta sul Registro elettronico (Art.11, sanzione A);
- convocazione della famiglia da parte del docente/del Dirigente;
- ammonizione scritta del Dirigente scolastico (Art.11, sanzione B);
- attività educative o riparative;
- risarcimento del danno;
- allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni (Art.11, sanzione C);
- allontanamento da 3 a 15 giorni (Art.11, sanzione C);
- allontanamento superiore a 15 giorni (Art.11, sanzione D);
- allontanamento dall'Istituto fino al termine dell'anno scolastico (Art. 11, sanzione E)
- esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato nei casi previsti dalla normativa (Art.11, sanzione F).

### **Art. 8 – Allontanamento dalle lezioni**

L'allontanamento costituisce misura disciplinare di particolare rilevanza.

#### **Fino a 2 giorni**

In ottica di rafforzamento della funzione educativa delle sanzioni disciplinari, per l'allontanamento dalle lezioni fino a due giorni è previsto, all'interno dell'Istituto, lo svolgimento di attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti scorretti.

#### **Di durata superiore ai due giorni**

Si prevede lo svolgimento di attività di cittadinanza solidale a favore della comunità scolastica, presso associazioni o enti del terzo settore inclusi in elenchi predisposti annualmente dagli Uffici Scolastici Regionali. La mancata partecipazione o il comportamento non collaborativo durante le attività collaborative possono costituire ulteriore infrazione disciplinare.

### **Art. 9 – Organi competenti**

#### **Docente**

Può irrogare richiamo orale, richiamo scritto con annotazione sul Registro elettronico, nota disciplinare sul Registro elettronico, convocazione della famiglia, richiesta al DS - previo consulto con il Consiglio di classe e attraverso la figura del Coordinatore di classe delegato - di irrogazione di ammonizione scritta da parte del Dirigente o convocazione di Consiglio di classe straordinario.

#### **Dirigente scolastico**

Conduce l'istruttoria. Può convocare la famiglia e disporre ammonizione scritta. Per decisione autonoma o su richiesta del Coordinatore del Consiglio di classe, può convocare una seduta straordinaria dell'organo collegiale competente (Consiglio di classe; Consiglio di Istituto). Presiede il Consiglio di classe; è membro del Consiglio di Istituto e dell'Organo di Garanzia.

#### **Consiglio di classe**

Delibera le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni. Il Consiglio di classe dispone i provvedimenti disciplinari nella composizione allargata a tutte le componenti, fatto salvo l'obbligo di astensione dei membri che risultino direttamente coinvolti nei fatti oggetto del procedimento disciplinare o che si trovino in situazione di conflitto di interessi.

#### **Consiglio di Istituto**

Interviene, previa istruttoria, nel caso in cui sia necessario valutare i seguenti provvedimenti:

- allontanamento superiore a 15 giorni;
- esclusione dallo scrutinio finale;
- non ammissione all'esame di Stato per motivi disciplinari.

## **Organo di Garanzia**

L'Organo di Garanzia è composto secondo quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti. Ha durata triennale ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Per ciascuna componente è prevista la designazione di membri supplenti.

L'Organo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e decide a maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

### **Art. 10 – Fasi generali del procedimento disciplinare**

Il procedimento disciplinare prevede i seguenti passaggi:

#### **FASE DELL'INIZIATIVA:**

1. contestazione dell'addebito alla parte interessata;
2. segnalazione dell'addebito/degli addebiti al Dirigente scolastico da parte di un docente/ dei docenti componenti del Consiglio di classe;
3. istruttoria del Dirigente scolastico;
4. convocazione scritta, con congruo preavviso, di fronte al DS (per valutazione ammonizione), o di fronte all'Organo collegiale per l'esercizio della difesa (per valutazione allontanamento dalle lezioni), con contestazione degli addebiti segnalati.

#### **FASE DELL'AUDIZIONE DI FRONTE AL DS/DI FRONTE ALL'ORGANO COLLEGIALE:**

5. si ripete all'alunno e ai genitori la contestazione e si evidenzia ogni elemento per consentire la difesa;
6. si ricordano gli elementi concreti e precisi emersi dall'istruttoria ai fini del contraddittorio;
7. si invitano l'alunno e i genitori a discolparsi, ascoltando difese e osservazioni.

#### **FASE DECISORIA:**

8. deliberazione dell'organo competente, con obbligo di motivazione (art. 3 L. 241/1990), comunicata preliminarmente in forma orale;
9. notifica scritta del provvedimento irrogato, nella sua integralità, con l'inserimento dell'Atto nel fascicolo personale dell'alunno.

### Art. 11 - Procedura specifica per le varie sanzioni

SANZIONE A	QUANDO SI APPLICA	ORGANO COMPETENTE
<p><b><u>Nota disciplinare</u></b>                      Provvedimento scritto di natura disciplinare riportato nel Registro elettronico.</p>	<p>Sanzione riferita a singole infrazioni disciplinari.</p>	<p><b>Docente in servizio</b></p>
<p><b>PROCEDURA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Contestazione orale ed immediata dell'addebito e invito allo studente ad esporre le proprie ragioni.</li> <li><input type="checkbox"/> Annotazione tempestiva della sanzione sul Registro elettronico.</li> <li><input type="checkbox"/> A seconda della gravità dell'infrazione commessa e sanzionata attraverso nota disciplinare, è possibile:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- su volontà del singolo docente, procedere con la convocazione della famiglia dell'alunno interessato;</li> <li>- su volontà del Consiglio di classe, a maggioranza, richiedere al Dirigente, attraverso la figura del Coordinatore di classe, l'attivazione dei procedimenti volti a valutare l'irrogazione di sanzioni ulteriori.</li> </ul> </li> </ul>		

SANZIONE B	QUANDO SI APPLICA	ORGANO COMPETENTE
<p><b><u>Ammonizione scritta del Dirigente scolastico</u></b>                      Provvedimento scritto riportato nel Registro elettronico e nel fascicolo personale dello studente che lo segue in caso di trasferimento ad altra scuola.</p>	<p>Sanzione riferita a plurime infrazioni disciplinari non gravi.                      O                      Sanzione riferita a singole infrazioni disciplinari gravi per le quali l'organo competente non ravvede l'opportunità di applicare una sanzione di grado superiore.</p>	<p><b>Dirigente Scolastico</b>, a seguito della segnalazione da parte del Coordinatore di classe, sentito il Consiglio di classe.</p>
<p><b>PROCEDURA</b></p> <p><u>Il Dirigente Scolastico:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Accoglie le segnalazioni da parte del Consiglio di classe e cura l'istruttoria.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Convoca l'alunno e la famiglia per l'audizione a difesa.</li> <li><input type="checkbox"/> Contesta l'addebito allo studente, invitandolo ad esporre le proprie ragioni.</li> <li><input type="checkbox"/> Determina la sanzione e la sua applicazione, o l'archiviazione della procedura.</li> <li><input type="checkbox"/> Cura la notifica scritta della sanzione all'alunno, alla famiglia e al Coordinatore di classe nel più breve tempo possibile, nel rispetto dei tempi tecnici delle procedure amministrative. Provvede altresì alla registrazione sul Registro di classe e all'acquisizione agli atti nel fascicolo personale dello studente.</li> </ul>		

<b>SANZIONE C</b>	<b>QUANDO SI APPLICA</b>	<b>ORGANO COMPETENTE</b>
<p><b><u>Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni</u></b>            Provvedimento scritto riportato nel Registro elettronico e sui documenti personali dello studente che lo seguono in caso di trasferimento ad altra scuola. In tale periodo è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p><b><u>Ammonizione scritta del Dirigente scolastico (se non notificata precedentemente)</u></b></p>	<p>Sanzione riferita a singoli casi gravi o reiterate infrazioni disciplinari di lieve-media gravità</p>	<p><b>Consiglio di classe</b>, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, nella composizione allargata a tutte le componenti, fatto salvo l'obbligo di astensione dei membri che risultino direttamente coinvolti nei fatti oggetto del procedimento disciplinare o che si trovino in situazione di conflitto di interessi.</p>
<b>PROCEDURA</b>		
<p><u>Il Dirigente Scolastico procede all'istruttoria:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Accoglie le segnalazioni da parte del Consiglio di classe e cura l'istruttoria.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Può convocare l'alunno interessato e la famiglia per un'audizione preliminare.</li> <li><input type="checkbox"/> Convoca in forma scritta il Consiglio di classe straordinario, nella composizione allargata a tutte le componenti, invitando la parte interessata e la famiglia per l'audizione in difesa.</li> </ul> <p><u>Il Consiglio di classe:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Il Consiglio di classe si riunisce in seduta straordinaria nella composizione prevista dalla normativa vigente.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> È garantito allo studente il diritto di essere ascoltato prima dell'irrogazione della sanzione, nel rispetto del principio del contraddittorio.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Il Consiglio di classe, esaminati gli elementi istruttori, delibera a maggioranza con adeguata motivazione ai sensi della Legge 241/1990. Dell'esito è data immediata comunicazione orale alla parte interessata eventualmente presente, fermo restando l'obbligo di successiva notifica scritta.</li> </ul> <p><u>Il Dirigente Scolastico</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Cura la notifica scritta della sanzione/archiviazione all'alunno, alla famiglia e al Coordinatore di classe nel più breve tempo possibile, nel rispetto dei tempi tecnici delle procedure amministrative. Provvede altresì alla registrazione sul Registro di classe e all'acquisizione agli atti nel fascicolo personale dello studente.</li> </ul>		

SANZIONE D	QUANDO SI APPLICA	ORGANO COMPETENTE
<p><b><u>Allontanamento dall'Istituto per un periodo superiore a 15 giorni</u></b>            Provvedimento scritto riportato nel Registro elettronico e sui documenti personali dello studente che lo seguono in caso di trasferimento ad altra scuola.            In tale periodo è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p><b><u>Ammonizione scritta del Dirigente scolastico (se non notificata precedentemente)</u></b></p>	<p>Il provvedimento può essere disposto in presenza di comportamenti di particolare gravità, anche potenzialmente configurabili come reato, che violino la dignità e il rispetto della persona umana o determinino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone o per la sicurezza della comunità scolastica.</p> <p>Rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo, atti di violenza, minaccia, aggressione fisica o verbale grave, molestie, comportamenti a sfondo sessuale e altre condotte idonee a compromettere gravemente il clima educativo o il rapporto fiduciario tra lo studente e l'Istituto.</p> <p>Il provvedimento è adottato in relazione alla gravità della condotta.</p>	<p><b>Consiglio d'Istituto</b></p>

## PROCEDURA

### Il Dirigente Scolastico procede all'istruttoria:

- Accoglie le segnalazioni da parte del Consiglio di classe, o altre fonti, e cura l'istruttoria.
- Può convocare l'alunno interessato e la famiglia per un'audizione preliminare.
- Il Presidente del Consiglio di Istituto, avvisato dal Dirigente Scolastico, convoca in forma scritta l'organo collegiale, in seduta plenaria, invitando la parte interessata e la famiglia per l'audizione in difesa.

### Il Consiglio d'Istituto:

- Si riunisce nella composizione prevista dalla normativa vigente.
- È garantito allo studente il diritto di essere ascoltato prima dell'irrogazione della sanzione, nel rispetto del principio del contraddittorio.
- L'organo collegiale, esaminati gli elementi istruttori, delibera a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- Il provvedimento è adottato con adeguata motivazione ed è tempestivamente comunicato alla famiglia ai sensi della Legge 241/1990. Dell'esito è data immediata comunicazione orale alla parte interessata eventualmente presente, fermo restando l'obbligo di successiva notifica scritta.

### Il Dirigente Scolastico

- ☐ Cura la notifica scritta della sanzione/archiviazione all'alunno, alla famiglia e al Coordinatore di classe nel più breve tempo possibile, nel rispetto dei tempi tecnici delle procedure amministrative. Provvede altresì alla registrazione sul Registro di classe e all'acquisizione agli atti nel fascicolo personale dello studente.

<b>SANZIONE E</b>	<b>QUANDO SI APPLICA</b>	<b>ORGANO COMPETENTE</b>
<p><b><u>Allontanamento dall'Istituto fino al termine dell'anno scolastico</u></b> Esclusione dello studente dall'attività didattica e dall'utilizzo delle strutture della scuola fino al termine dell'anno scolastico. Provvedimento scritto riportato nel Registro elettronico e sui documenti personali dello studente che lo seguono in caso di trasferimento ad altra scuola.</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p><b><u>Ammonizione scritta del Dirigente scolastico (se non notificata precedentemente)</u></b></p>	<p>Il provvedimento può essere adottato in presenza di comportamenti di eccezionale gravità che violino la dignità e il rispetto della persona umana o compromettano in modo significativo la sicurezza e il clima della comunità scolastica.</p> <p>La sanzione è disposta quando, anche a seguito di eventuali precedenti disciplinari ovvero per la particolare gravità dei fatti, non risultino praticabili interventi educativi idonei a consentire un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nel corso dell'anno scolastico.</p>	<b>Consiglio d'Istituto</b>
<b>PROCEDURA</b>		
Stessa procedura prevista per la sanzione D		

<b>SANZIONE F</b>	<b>QUANDO SI APPLICA</b>	<b>ORGANO COMPETENTE</b>
<p><b><u>Esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi</u></b> Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.</p>	<p>Il provvedimento è adottato in presenza di comportamenti di eccezionale e comprovata gravità, tali da ledere profondamente la dignità della persona o da determinare una grave e persistente compromissione della sicurezza, del clima educativo o del rapporto fiduciario tra lo studente e l'istituzione scolastica.</p> <p>È disposto quando la gravità dei fatti, anche indipendentemente dalla recidiva, non consente un reinserimento responsabile dello studente nel corso dell'anno</p>	<b>Consiglio d'Istituto</b>

	scolastico e rende inadeguate ulteriori misure educative.	
<b>PROCEDURA</b>		
Stessa procedura prevista per la sanzione D		

### **Art. 12 – Disposizioni integrative**

1. Gli organi collegiali esercitano la competenza disciplinare nella composizione prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa.
2. I componenti degli organi collegiali direttamente coinvolti nei fatti oggetto del procedimento disciplinare sono tenuti ad astenersi.
3. Ogni seduta di Organo collegiale viene documentata da apposito verbale.
4. In relazione alla natura dell'infrazione e ove ne ricorrano le condizioni, la scuola può promuovere interventi di carattere educativo, riparativo o conciliativo, anche in accompagnamento alle sanzioni disciplinari e senza pregiudizio per la loro eventuale applicazione.
5. Nell'irrogazione delle sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni, gli organi competenti valutano l'impatto della misura sul percorso scolastico dello studente.
7. Le mancanze disciplinari commesse durante lo svolgimento degli Esami di Stato sono disciplinate dalla normativa vigente e rientrano nella competenza della Commissione d'esame.
8. Il procedimento può proseguire anche in caso di trasferimento dello studente presso altro Istituto.

### **Art. 12 – Valutazione del comportamento**

I provvedimenti disciplinari costituiscono elemento di valutazione del comportamento ai sensi del D.P.R. 135/2025. La reiterazione di condotte scorrette o l'adozione di sanzioni gravi possono incidere sulla valutazione periodica e finale, come indicato nell'Allegato 3 del Regolamento di Istituto (Protocollo di valutazione).

### **Art. 13 – Impugnazioni**

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia interno entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento. L'Organo decide nei successivi 10 giorni. Il ricorso non sospende l'esecutività della sanzione, salvo diversa decisione dell'Organo di Garanzia. Avverso le decisioni dell'Organo di Garanzia interno è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia regionale nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Sito di Istituto e ogni componente ha il dovere di prenderne visione. La pubblicazione sul Sito ha valore di pubblicità legale. Il presente documento resterà in vigore fino a nuova delibera del Consiglio di Istituto.